



COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322885510
Fax 0322858042

e-mail: c.pontini@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLE PERSONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “ CAV. CARLO NOBILI ”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 28 giugno 2013.

INDICE

- ART. 1 — Oggetto del Regolamento
- ART. 2 — Istituzione e gestione
- ART. 3 — Finalità
- ART. 4 — Ricettività
- ART. 5 — Dimensionamento
- ART. 6 — Gruppo sezione
- ART. 7 — Disciplina delle iscrizioni e graduatoria
- ART. 8 — Calendario
- ART. 9 — Orario giornaliero e frequenza
- ART. 10 — Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza
- ART. 11 — Somministrazioni extra e medicinali
- ART. 12 — Dimissioni dal micronido d'infanzia
- ART. 13 — Costi di gestione e partecipazione delle famiglie
- ART. 14 — Corredo
- ART. 15 — Organizzazione interna - funzioni educative e ausiliarie
- ART. 16 — Gruppo degli operatori e progetto educativo
- ART. 17 — Coordinatore del micronido d'infanzia
- ART. 18 — Funzioni del personale educativo
- ART. 19 — Aggiornamento del personale
- ART. 20 — Organi della partecipazione
- ART. 21 — Assemblea dei genitori
- ART. 22 — Consiglio di gestione
- ART. 23 — Compiti del consiglio di gestione
- ART. 24 — Riunioni del consiglio di gestione
- ART. 25 — Attribuzioni del Presidente del consiglio di gestione
- ART. 26 — Rapporti educatori-genitori
- ART. 27 — Norma di rinvio

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento del micronido comunale, sito in via 25 Aprile n.58 - Suno.

2. Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all’interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

ART. 2 - ISTITUZIONE E GESTIONE

Il Comune di SUNO istituisce con Deliberazione di C.C. n. 17 del 28 giugno 2013 un micronido, servizio dedicato alla prima infanzia, e ne mantiene la titolarità.

Lo stesso viene denominato “ CAV. CARLO NOBILI ”.

L’Amministrazione Comunale può gestire il servizio in una delle forme consentite dalla normativa vigente nel tempo. In caso di affidamento del servizio, il gestore risponderà direttamente all’amministrazione comunale dell’operato, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio.

Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

La localizzazione, le caratteristiche strutturali, la ricettività e l’organizzazione del servizio di micronido vengono determinate dall’Amministrazione Comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

ART. 3 - FINALITA'

Nel quadro di un complesso e articolato sistema educativo per l’infanzia e di promozione culturale, sociale e civile, il micronido d’infanzia costituisce un servizio pubblico avente come finalità principali quelle di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con particolare riferimento alla maturazione emotiva, affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.

Il micronido d’infanzia realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge, oltre all’Amministrazione Comunale ed il personale addetto, anche le famiglie e la comunità locale. In particolare, il micronido d’infanzia concorre a:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età di ciascun bambino;
- intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socioculturale;
- garantire la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare e con la scuola materna;

- assicurare uno specifico e professionale intervento educativo all'interno della fascia d'età considerata;
- svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia;
- rappresentare un concreto aiuto per le famiglie con uno o entrambi i genitori lavoratori, soprattutto se privi di sostegni parentali diversi.

ART. 4 - RICETTIVITA'

La ricettività massima del micronido d'infanzia è di 24 bambini frequentanti, età compresa tra 3 mesi e 3 anni, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 - 2738, in data 02.05.2006.

ART. 5 - DIMENSIONAMENTO

Ai fini del dimensionamento del micronido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio - bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

- soggiorno e zona per l'alimentazione
- zona riposo
- servizi igienici
- accettazione e locale pluriuso per il personale
- spogliatoio personale
- servizi igienici per adulti
- cucina - dispensa
- ambulatorio pediatrico
- lavanderia - deposito

Lo spazio minimo per ognuno dei bambini sia all'interno della struttura che all'esterno è dettato dalla normativa vigente.

ART. 6 - GRUPPO SEZIONE

Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendo mediante contatti frequenti la relazione all'interno di piccoli gruppi.

Il dimensionamento del gruppo sezione è determinato in relazione all'età dei bambini, sia nel caso in cui le sezioni siano costituite da bambini di età omogenea (lattanti da 3 mesi a 12 mesi — semi divezzi 13-24 mesi — divezzi 25-36 mesi) sia nel caso che venga costituita la sezione mista.

ART. 7 - DISCIPLINA DELLE ISCRIZIONI E GRADUATORIA

La richiesta di ammissione al micronido deve essere formalizzata con domanda scritta rivolta al Comune di Suno da uno dei genitori, o dal tutore legale del minore ed è consentita a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.

Le domande di iscrizione si presentano mediante appositi moduli, reperibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di Suno: www.comune@comune.suno.novara.it .

Sono ammesse le domande dei genitori di bambini che non abbiano superato i 36 mesi di vita entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I bambini frequentanti che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre possono terminare l'anno scolastico in corso.

I bambini già frequentanti (in età di ammissibilità) mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo (settembre), a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi descritti nel Regolamento e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari.

Le eventuali dichiarazioni mendaci rese al momento della presentazione della domanda, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporteranno la decadenza dai benefici conseguiti.

Le domande di iscrizione al micronido d'infanzia, saranno trasmesse, a cura del Comune di Suno, al Gestore del micronido affinché possa provvedere alla programmazione degli inserimenti.

L'accesso al micronido riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Suno e i bambini residenti nei Comuni Convenzionati (eventuali).

Nel caso di posti liberi è consentito l'accesso anche a bambini provenienti da altri comuni.

Sono ammessi all'Asilo Nido Comunale con le seguenti priorità:

- bambini residenti nel territorio di Suno o degli eventuali Comuni convenzionati, bambini non residenti ma con almeno un genitore che presta attività lavorativa presso eventuali Ditte convenzionate
- bambini non residenti ma con almeno un genitore che presta attività lavorativa nel Comune di Suno
- bambini non residenti.

I Comuni o le Unioni di Comuni che lo richiedano, possono concordare apposite convenzioni con il Comune di Suno.

Tali convenzioni devono prevedere l'impegno dei richiedenti a sostenere pro quota gli oneri finanziari di gestione del micronido d'infanzia.

- AMMISSIONI E GRADUATORIA:

A partire dal giorno fissato per l'Open Day e per i trenta giorni successivi si accetteranno le domande di iscrizione per il mese di settembre seguente (inizio anno scolastico).

In caso di disponibilità di posti, l'iscrizione è ammessa tutto l'anno.

Al termine di questo periodo di apertura delle iscrizioni, si stilerà l'elenco degli ammessi e, solo se le iscrizioni superano la disponibilità dei posti, si stileranno l'elenco degli ammessi e una lista di attesa sulla base dei criteri di cui sotto specificati:

Criteria per la graduatoria (punteggi cumulabili):

- residenti a Suno e Comuni (Ditte) convenzionati (eventuali) -punti 55;
- entrambi i genitori che lavorano (presentazione autocertificazione) -punti 20;
- famiglia con più di due figli di età inferiore agli anni 15 -punti 15;
- presenza di un figlio già frequentante lo stesso asilo nido -punti 5;
- almeno un genitore (solo per i non residenti e non residenti in comuni convenzionati) che presta lavoro presso il territorio di Suno -punti 5;

a parità di punteggio prevarrà la data di presentazione della domanda.

La Graduatoria viene approvata con apposito atto dal dirigente comunale competente, che provvederà inoltre alla pubblicazione della graduatoria stessa.

La suddetta Graduatoria, dopo aver coperto tutti i posti/bambino disponibili, resta in vigore per l'intero anno scolastico, per la copertura dei posti che si dovessero rendere liberi nel corso dell'anno.

- ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIBILITA':

➤ **La lista di attesa** avrà priorità rispetto ad iscrizioni presentate successivamente al periodo di iscrizione sopra normato.

Le ulteriori domande andranno a formare una "lista aperta" che sarà stilata sulla base dei medesimi criteri.

➤ Le domande di iscrizione che non abbiano decorrenza da settembre (inizio anno scolastico) dovranno pervenire nei trenta giorni antecedenti l'effettiva frequenza.

Saranno valutate in base alla disponibilità di posti ed all'eventuale graduatoria della lista di attesa.

➤ Hanno diritto di precedenza assoluta, le iscrizioni di minori residenti i cui casi siano stati segnalati dai servizi sociali comunali.

In caso di reinscrizione di bambini già frequentanti, è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.

- AMMISSIONE AL NIDO:

Le ammissioni e gli inserimenti al micronido sono comunicati alle famiglie, seguendo l'ordine della graduatoria di riferimento.

Le famiglie devono riscontrare la comunicazione, entro cinque giorni dal ricevimento, effettuando conferma o rinuncia scritta agli Uffici comunali.

In caso di irreperibilità della famiglia o mancata risposta nei termini stabiliti, la comunicazione di assegnazione del posto avviene mediante Raccomandata A/R.

Trascorsi due giorni lavorativi dalla data del telegramma senza alcun riscontro da parte della famiglia interessata, il silenzio è considerato come rinuncia al posto e si provvede quindi ad assegnare tale posto al minore che segue in graduatoria, con conseguente cancellazione dalla lista del minore rinunciataro.

ART. 8 - CALENDARIO

Il micronido d'infanzia rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre-luglio), con funzionamento annuale non inferiore a 46 settimane, e con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

E' prevista la possibilità di funzionamento al sabato mattina, per almeno quattro ore, purché vi siano un numero di richieste ritenute dal Comune di Suno sufficienti a non rappresentare una evidente diseconomia e previo pagamento da parte dei richiedenti di una quota aggiuntiva alla retta ordinaria.

ART. 9 - ORARIO GIORNALIERO E FREQUENZA

L'orario giornaliero di apertura del micronido d'infanzia è di norma compreso fra le 5,5 e le 10,5 ore.

L'orario di apertura è dalle ore 07.30 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

All'interno di tale orario possono essere previste forme di iscrizione diversificate, quali:

-la frequenza a tempo parziale antimeridiana con il pasto, dalle 07:30 alle 13:00;

-la frequenza a tempo pieno con il pasto, dalle 07:30 alle 18:00.

In presenza delle forme di frequenza di cui al precedente comma, gli educatori dovranno adeguare il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità, per garantirne comunque il valore formativo ed educativo.

Eventuali anticipi o prolungamenti di orario sono possibili, concordati tra Gestore del Servizio ed Amministrazione Comunale, in presenza di richieste e previo pagamento da parte dei richiedenti di una quota aggiuntiva alla retta ordinaria.

Le date di inizio e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizie e pasquali, nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari, sono stabilite annualmente dalla giunta comunale con l'approvazione del calendario scolastico, tenuto anche conto, per eventuale uniformità, del calendario scolastico regionale.

All'atto di iscrizione i genitori effettuano la scelta della tipologia oraria di frequenza (tempo pieno o parziale).

All'atto di ammissione del bambino al nido gli educatori, d'intesa con il coordinatore, concordano con i genitori gli orari di ingresso e di uscita giornalieri, sulla base del modulo orario di frequenza prescelto.

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati.

Eventuali modifiche della tipologia oraria di frequenza, richieste nel corso dell'anno, potranno essere autorizzate compatibilmente con le disponibilità organizzative del nido.

Nel caso in cui fosse necessario ritirare il bambino prima dello scadere dell'orario solito di frequenza, il genitore dovrà avvisare, anche telefonicamente, gli educatori dell'orario del ritiro.

Gli educatori del micronido hanno l'obbligo di affidare il minore, al momento del congedo giornaliero, esclusivamente ai genitori.

In caso d'impossibilità è richiesta formale delega scritta dei genitori su apposito modulo indicante la persona maggiorenne a tale scopo autorizzata dagli stessi che, se non conosciuta, al momento del ritiro del bambino deve esibire un documento di identità personale.

Al fine di favorire il più possibile il rapporto genitore-bambino, la permanenza dei genitori all'interno della struttura potrà essere modulata sulla base delle esigenze familiari.

ART. 10 - OBBLIGHI SANITARI PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA

Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'USSL di competenza.

I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di Legge, secondo l'età. Al fine dell'ammissione i genitori devono presentare le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie.

Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea persistente, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite, sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa.

I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, il Coordinatore, su segnalazione delle educatrici, disporrà che non venga accolto nella struttura.

In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido e per gli educatori e il personale del nido, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a 5 giorni viene riammesso solamente con il certificato pediatrico attestante la guarigione.

ART. 11 - SOMMINISTRAZIONI EXTRA E MEDICINALI

Gli educatori non potranno somministrare ai bambini alimenti extra rispetto alla tabella dietologica fornita dall'A.S.L., competente per territorio.

Inoltre non potranno somministrare ai bambini alcun tipo di medicinale, nemmeno omeopatici o di erboristeria, se non in caso di comprovata necessità, previa formale autorizzazione del genitore ed in accordo con il medico curante.

Gli educatori potranno, in caso di necessità, somministrare soltanto ed esclusivamente fermenti lattici.

ART. 12 - DIMISSIONI DAL MICRONIDO D'INFANZIA

Le famiglie utenti che, per motivi diversi, intendono dimettere i propri figli dal micronido d'infanzia devono darne comunicazione scritta al Comune di Suno con un preavviso di 15 giorni.

E' Comunque dovuta la retta dell'ultimo mese, anche se frequentato solo in parte.

Nel caso in cui la frequenza del bambino risulti gravemente irregolare, anche se giustificata con certificazione medica, il Responsabile Comunale del Servizio valuterà se dimettere d'ufficio l'utente al fine di accogliere altre domande particolarmente urgenti.

Il Responsabile Comunale del Servizio potrà considerare dimissionari gli utenti assenti ingiustificati da oltre 30 gg. e anche coloro che risultano morosi nel pagamento della retta, oltre trenta giorni dalla scadenza.

Si da luogo, inoltre, a dimissione d'ufficio del minore nei casi di frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme del presente regolamento.

ART. 13 - COSTI DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di micronido mediante il pagamento di una tariffa di frequenza, il cui ammontare, nonché le relative norme di accesso alle riduzioni, è stabilito dal sistema tariffario definito dal Comune.

Le rette di frequenza sono riscosse direttamente dal Comune, mensilmente, secondo le scadenze che renderà note alle famiglie, e comunque entro il giorno 10 del mese di riferimento, in corso.

Le rette di frequenza sono fissate dalla Giunta Comunale.

L'ammissione e la frequenza al servizio micronido è subordinata al regolare pagamento delle quote stabilite.

Il mancato pagamento della tariffa mensile, decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento, darà luogo all'avvio delle procedure per il recupero delle somme non corrisposte.

Il regolare pagamento delle quote stabilite è condizione per l'ammissione alla frequenza per l'anno scolastico successivo.

Eventuali contributi in conto gestione concessi da Amministrazioni statali, regionali o provinciali sono destinati all'amministrazione comunale, titolare del servizio.

ART. 14 - CORREDO

Il micronido d'infanzia fornirà i pannolini, i prodotti per l'igiene personale e quanto occorre per il servizio di refezione.

Ogni genitore dovrà fornire: la biancheria per il lettino, i bavaglini, uno o più cambi di indumenti e biancheria intima, il succhiotto, gli asciugamani, spazzolino e dentifricio e quanto ritenga necessario per il suo bambino.

La dotazione individuale potrà essere integrata secondo le richieste degli educatori.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE INTERNA - FUNZIONI EDUCATIVE E AUSILIARIE

Per facilitare l'inserimento del minore nel nuovo ambiente del nido è previsto un inserimento graduale con la presenza del genitore.

Nel mese di luglio viene svolta, di norma, l'assemblea dei genitori dei nuovi iscritti, per organizzare il graduale inserimento dei bambini all'inizio di settembre e programmare la presenza dei genitori nel primo periodo di frequenza.

Analogamente, per i bambini iscritti in corso d'anno, nella fase di inserimento è consentita la presenza dei genitori.

Le famiglie concordano individualmente con gli educatori modalità e tempi di inserimento, con uno scambio di informazioni necessarie per rendere questo passaggio il più sereno possibile.

L'intervento educativo, fondato su un buon rapporto affettivo, è finalizzato a favorire un armonico sviluppo fisico e psichico del minore.

A tale scopo gli educatori predispongono annualmente il progetto didattico-educativo che individua obiettivi, modalità, tempi e verifiche degli interventi.

Sono previsti incontri periodici con le famiglie, di sezione e anche individuali, per uno scambio/confronto su problematiche di ordine pedagogico-educativo, individuate dagli educatori e/o segnalate dagli stessi genitori.

In esecuzione alla L.R. 15.01.1973, n. 3 della Regione Piemonte – art. 15 – e s.m.i., nel micronido d'infanzia il rapporto medio educatore / bambino, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è:

- di un educatore per 6 bambini frequentanti divezzi o semidivezzi.
- di un educatore per 4 bambini frequentanti lattanti.

Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero dei bambini frequentanti, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

ART. 16 - GRUPPO DEGLI OPERATORI E PROGETTO EDUCATIVO

Il gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori impegnati nel micronido d'infanzia, incluso un responsabile nominato dal Gestore.

Il Gestore deve garantire che il gruppo degli operatori elabori ed aggiorni collegialmente il progetto educativo del servizio.

Il Comune assicura la funzione di coordinamento organizzativo, promuovendo la verifica del progetto organizzativo e gestionale.

Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini deve corrispondere alle tipologie professionali previste dalla normativa vigente.

L'orario di lavoro è svolto in turni tali da consentire la presenza del personale necessario durante tutto l'orario di apertura del nido.

Presso il nido potranno essere periodicamente presenti dei tirocinanti che assistono allo svolgimento della routine quotidiana delle attività al nido, e quando le circostanze lo permettono, possono partecipare alle attività proposte, sotto la guida dell'educatore che avrà la funzione di tutor.

ART. 17 - COORDINATORE DEL MICRONIDO D'INFANZIA

Il Gestore nomina un educatore quale coordinatore del micronido d'infanzia.

La nomina del coordinatore deve essere comunicata, a cura del Gestore, al Responsabile Comunale del Servizio.

Il coordinatore è responsabile del funzionamento del micronido con i seguenti compiti:

- coordinare le attività del personale addetto;
- approntare con tutti gli operatori il piano di lavoro annuale;
- determinare i turni del personale ausiliario in relazione all'orario di apertura del nido;
- tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio di gestione.

Il coordinatore non può comunque essere esonerato dalla collaborazione con gli altri operatori addetti all'attività educativa.

ART. 18 - FUNZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO

Gli educatori svolgono la loro attività con i bambini provvedendo a tutto quanto concerne i loro bisogni intellettivi e psico-fisici, tenendo però sempre presente che alla base dei suddetti bisogni è necessario avere stabilito con il bambino un buon rapporto di natura affettiva.

Più specificatamente:

- svolgono con i bambini attività sotto forma di gioco seguendo il programma del piano di lavoro;
- accolgono e curano i bambini nel nido stabilendo rapporti di collaborazione con i genitori e stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita del nido;
- mediante la ricerca e la sperimentazione continua realizzano metodologia e contenuti educativi che assicurino il miglior sviluppo del bambino.

ART. 19 — AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'aggiornamento del personale operante nel micronido d'infanzia (autoaggiornamento del gruppo operatori, gruppi di studio, seminari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell'intervento educativo.

Il Gestore dovrà garantire tale aggiornamento, attraverso l'individuazione di spazi all'interno dell'orario di lavoro e non, organizzati in modo da non costituire intralcio alla normale attività.

ART. 20 — ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE

Gli organi della partecipazione sono:

- l'Assemblea dei genitori;
- il Consiglio di gestione;
- il Presidente del Consiglio di Gestione.

ART. 21 — ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea è costituita da un genitore per ciascun bambino iscritto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante pubblicazione di idoneo avviso, da affiggere presso la sede del micronido almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la partecipazione alle sedute assembleari non possono essere previsti rimborsi spese o compensi di sorta.

Alle assemblee ogni genitore può esprimere un solo voto ed essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta ciò sia ritenuto utile.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per fornire informazioni e notizie sul funzionamento del servizio, sui progetti educativi e per discutere i temi generali propri del micronido.

Il genitore decade da membro dell'assemblea in concomitanza con la cessazione dalla frequenza del micronido da parte del proprio figlio.

Nella sua prima riunione, convocata dal Gestore del micronido, l'assemblea nomina al proprio interno un Presidente e tre rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti.

ART. 22 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del micronido ed elabora proposte sul suo funzionamento.

Non ha responsabilità operative.

Il Consiglio di gestione è composto da:

- tre rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, nominati dall'assemblea dei genitori;
- il Gestore o suo delegato;
- il Coordinatore;
- un rappresentante degli educatori;
- il Sindaco del Comune di Suno o suo delegato;
- il Responsabile comunale del Servizio o suo delegato, con funzioni anche di segretario.

Il Consiglio di Gestione dura in carica un anno scolastico.

Compete al Comune di Suno sollecitare, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, la nomina dei predetti rappresentanti a ciascuno degli organi cui tale nomina compete.

Il Presidente del Consiglio di gestione è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è scelto fra i rappresentanti dei genitori.

I membri del Consiglio di Gestione cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza dell'originaria carica che ne ha finalizzato la nomina, perdita dei requisiti per essere designati o per assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

Verificandosi tali casi il Presidente del Consiglio di Gestione o, in sua assenza, il membro più anziano di età, promuove la sostituzione dei membri cessati sollecitando, entro trenta giorni, la nomina agli organi cui la stessa compete.

Il membro subentrato per sostituzione durerà in carica per il rimanente periodo di tempo fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio di gestione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono convocate dal Presidente del Consiglio stesso mediante avviso affisso presso la sede del micronido almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione oppure mediante lettera ai membri inoltrata al rispettivo domicilio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione non possono essere previsti rimborsi spese e/o compensi di sorta.

ART. 23 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione ha i seguenti compiti:

- collaborare alla definizione dei programmi educativi;
- mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti sul territorio, anche al fine di favorire la costruzione e la diffusione di una specifica cultura dell'infanzia;
- formulare proposte per l'eventuale miglioramento organizzativo del servizio, anche attraverso la partecipazione delle famiglie.

ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Consiglio di Gestione deve riunirsi almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto comunque a convocare il Consiglio di Gestione quando ciò sia richiesto da almeno 3 membri del consiglio medesimo.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente del Consiglio di Gestione svolge i seguenti compiti:

- dà esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio;
- rappresenta il Consiglio verso i terzi;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale per conto del Consiglio.

ART. 26 — RAPPORTI EDUCATORI-GENITORI

Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del micronido, il progetto educativo può prevedere la realizzazione di:

- colloqui individuali con le singole famiglie per organizzare l'inserimento del bambino, da svolgersi nel corso dell'anno ogni volta sia necessario;

- riunioni di sezione al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni;
- incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- laboratori in cui coinvolgere personalmente i bambini e i genitori per mettere a frutto le competenze di ciascuno;
- momenti di socializzazione tra i genitori, gli educatori e i bambini.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed agli altri atti nazionali e regionali aventi forza di Legge, allo Statuto del Comune, ai Regolamenti di carattere generale, nonché ad ogni altra vigente normativa.